



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 14 maggio 2019.

Oggetto: INPS – differimento adempimenti contributivi per ferie collettive

Si segnala, come ogni anno, che a fronte della **chiusura per ferie collettive**, le Aziende che si trovino in difficoltà a pagare i contributi in scadenza in quel periodo, possono optare per il differimento del pagamento degli stessi al 16 del mese successivo a quello della scadenza ordinaria.

Si ricorda che come precisato dall'INPS (Circolare n. 90 del 24 aprile 1980), per ferie collettive si intendono quelle ferie che:

- determinano la chiusura dell'azienda e la sospensione di ogni attività e di conseguenza l'impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge;
- per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni;
- tale significato non viene meno "qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie".

Differimento degli adempimenti contributivi

Per usufruire del differimento, le Aziende interessate devono presentare apposita istanza telematica all'INPS entro il 31/5. Si precisa che il termine sopra indicato è un termine ordinatorio (previsto dalla Delibera INPS n. 58/1980), pertanto, potranno essere ugualmente autorizzate anche domande presentate oltre la data suddetta, purché il ritardo sia debitamente motivato e siano comunque inoltrate in tempo utile per essere istruite ed esaminate dagli organi dell'Istituto.

Il termine del 31 maggio entro il quale deve essere richiesta all'INPS l'autorizzazione al differimento del versamento, vale anche nel caso in cui la chiusura per ferie collettive avvenga in periodi diversi da quello estivo.


L'Inps con proprio messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, ha chiarito che la richiesta di differimento può essere inviata solo utilizzando il canale telematico disponibile sul portale dell'Istituto ed accessibile mediante PIN.

In particolare, come precisato dall'INPS nel Messaggio n. 8609 del 18 maggio 2012, la richiesta di autorizzazione deve essere effettuata accedendo al Cassetto Previdenziale INPS.

Di seguito si riporta il percorso da seguire: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/>

- Tutti i servizi
- Sotto la lettera S - Servizi per le aziende e i consulenti-
- Cassetto previdenziale
- Comunicazioni on-line
- Invio Nuova
- Codice 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive
- NB) In calce alla circolare si allega il manuale INPS sulla compilazione del modulo telematico di Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive

CASSETTO PREVIDENZIALE AZIENDE			
Utente: COCCHI GIAMPAOLO Codice Fiscale : CCCGPL70D23H223I			
Dati Soggetto Contribuente:	↳ Codice Fiscale:		↳ Denominazione:
	↳ Indirizzo:		
Dati Posizione:	↳ Id Gestione:		↳ Denominazione:
	↳ Posizione Contributiva:		↳ Gestione:
	↳ Indirizzo:		↳ Sede:



Gestione Istanze online			
Codice	Tipologia	Descrizione	Manuale
<u>407-90</u>	DiResCo	Comunicazione per l'applicazione delle agevolazioni contributive per l'assunzione di lavoratori inoccupati, disoccupati o sospesi da almeno 24 mesi (art.8, co.9, legge 407/1990)	
<u>223-91</u>	DiResCo	Comunicazione per l'applicazione degli incentivi per l'assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art.8, commi 2, 4 e 4 bis, e art.25, comma 9, legge 223/1991 - art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni)	
<u>445</u>	DiResCo	Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive	

Si precisa che il differimento per ferie collettive riguarda il pagamento dei contributi che scadono nel mese nel mese di chiusura per ferie collettive.

L'ampiezza temporale del differimento non può mai superare 1 mese.

Esempio

Se l'azienda sospende l'attività per ferie collettive nel mese di agosto, il giorno 20 Agosto, non possono essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio.

Pertanto, l'autorizzazione dell'INPS al differimento permette al datore di lavoro di versare i contributi di luglio entro e non oltre il 16 Settembre.

Gli interessi di differimento saranno però calcolati computando i giorni dal 20 agosto al 16 settembre

Il differimento può essere concesso solamente una volta nel corso dell'anno. Il differimento può essere concesso anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese, a patto che la chiusura "determini un'obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti".

Il differimento per ferie collettive è concesso per un solo mese anche nel caso in cui le ferie siano fruite a cavallo di due mesi. In quest'ultimo caso il differimento è concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi nel mese nel quale cade la maggior parte del periodo feriale.

Esempio

In caso di ferie comprendenti l'ultima settimana di luglio e le prime tre settimane di agosto, i contributi che possono essere differiti sono quelli relativi al mese di luglio in scadenza entro il 20 Agosto.

Precisiamo che il differimento interessa non solo il versamento dei contributi tramite modello F24, ma anche la presentazione della denuncia telematica UniEMens.

Esempio

Se l'azienda sospende l'attività nel mese di agosto e decide di avvalersi del differimento, i contributi previdenziali relativi al mese di luglio -potranno essere versati con modello F24 del 16 settembre.

L'invio della denuncia UniEMens relativa al mese di luglio verrà effettuato entro il 30 settembre prendendo contatti con ACPI tramite ticket. In mancanza di una specifica segnalazione all'ACPI la denuncia Uniemens di luglio sarà inviata nel termine ordinario – ovvero entro fine Agosto.

L'importo dei contributi oggetto di versamento differito:

- deve essere pagato in un'unica soluzione entro il termine differito;
- deve essere maggiorato degli interessi di differimento al tasso annuo vigente al momento del pagamento dei contributi;

Fatte salve nuove variazioni, gli interessi di differimento sono da calcolare con il tasso annuo del 6%.

Nel flusso UniEMens del mese oggetto del differimento

- nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>
- andrà inserito
- nell'elemento <CausaleADebito> il codice "D100"
- nell'elemento <SommaADebito> l'importo degli interessi di differimento

Esempio

Se l'azienda sospende l'attività per ferie collettive nel mese di agosto (e ottiene dall'INPS l'autorizzazione al differimento), i contributi previdenziali relativi al mese di luglio, in scadenza il 20 AGOSTO, possono essere versati con modello F24 del 16 settembre.

Sulle UNIEMENS di luglio (pagate con Modello F24 del 16 settembre e inviabili fino al 30 Settembre) nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> andrà inserito nell'elemento <CausaleADebito> il codice "D100", nell'elemento <SommaADebito> l'importo degli interessi di differimento calcolati quest'anno computando i giorni dal 20/8 al 16/9.

Gestione Separata

Precisiamo che il differimento per ferie collettive non è possibile in relazione ai contributi da versare alla Gestione Separata. Abbiamo verificato direttamente con l'INPS: non esistono disposizioni o Circolari che ammettono per la Gestione Separata il differimento per ferie collettive.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA